

Testo unificato dei disegni di legge n. 83 "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino" (proponente ass. Mellarini), n. 57 "Modificazioni della legge provinciale sullo sport 1990: norme per la promozione dello sport di cittadinanza e la programmazione provinciale delle iniziative sportive" (proponenti consiglieri Civico, Manica, Maestri e Plotegher), n. 59 "Interventi per lo sviluppo dello sport in Trentino" (proponenti consiglieri Giuliani, Kaswalder, Baratter, Bottamedi, Ossanna e Lozzer) e n. 85 "Interventi per favorire l'attività sportiva nautica fluviale" (proponente consigliere Civettini)

Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino

INDICE

Capo I - *Promozione dello sport per il Trentino*

Sezione I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Obiettivi*

Art. 4 - *Linee guida provinciali per la promozione sportiva*

Art. 5 - *Carta dei diritti e dei doveri dello sportivo*

Art. 6 - *Cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie*

Sezione II - *Sport di cittadinanza per tutti*

Art. 7 - *Diffusione dello sport di cittadinanza per tutti*

Art. 8 - *Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza*

Sezione III - *Soggetti dello sport*

Art. 9 - *Conferenza provinciale per lo sport*

Art. 10 - *Tavolo dello sport*

Art. 11 - *Albo delle associazioni sportive*

Capo II - *Misure per lo sport e per l'educazione all'attività motoria*

Sezione I - *Lo sport in Trentino*

Art. 12 - *Sport territoriali trentini*

Art. 13 - *Riconoscimento del merito sportivo*

Art. 14 - *Ricaduta in termini di salute e benessere psico-fisico*

Art. 15 - *Ricaduta in termini occupazionali ed economici*

Art. 16 - *Grandi eventi sportivi*

Sezione II - *Sostegno all'associazionismo sportivo e allo sport agonistico*

Art. 17 - *Associazionismo sportivo*

Art. 18 - *Attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi*

Art. 19 - *Sport professionistico*

Art. 20 - *Contrasto degli illeciti sportivi e del doping*

Capo III - *Lo sport nella scuola*

Art. 21 - *Promozione dello sport nell'organizzazione dell'attività didattica*

Art. 22 - *Crediti formativi per risultati sportivi*

Art. 23 - *Borse di studio e buoni sport*

Art. 24 - *Sicurezza e responsabilità*

Capo IV - *Lo sport per la valorizzazione delle diverse abilità*

Art. 25 - *Sport e disabilità*

Art. 26 - *Rimozione di ostacoli all'esercizio di attività sportive*

Art. 27 - *Finanziamento di solidarietà*

Capo V - *Lo sport nell'università e nella ricerca*

Art. 28 - *L'università e lo sport*

Capo VI - *Gli strumenti dello sport*

Sezione I - *Impianti e attrezzature*

Art. 29 - *Gestione ordinaria degli impianti*

Art. 30 - *Gestione di impianti di particolare rilievo*

Art. 31 - *Realizzazione degli impianti*

Art. 32 - *Modalità di finanziamento delle associazioni ed enti sportivi*

Art. 33 - *Pubblica utilità degli impianti sportivi*

Art. 34 - *Censimento degli impianti sportivi*

Sezione II - *Accordi e protocolli*

Art. 35 - *Partecipazione della Provincia a iniziative di carattere europeo*

Art. 36 - *Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI*

Capo VII - *Disposizioni finali e finanziarie*

Art. 37 - *Clausola di salvaguardia*

Art. 38 - *Disposizioni attuative*

Art. 39 - *Abrogazioni*

Art. 40 - *Disposizioni finanziarie*

Capo I

Promozione dello sport per il Trentino

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Provincia riconosce e promuove la diffusione dello sport e il diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere fisico, il miglioramento degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali e dei settori economici, nonché di miglioramento della salute nel territorio trentino.

2. Nel perseguire gli obiettivi di questa legge la Provincia si ispira ai principi definiti dall'Unione europea nel Libro bianco sullo sport presentato nel 2007 dalla Commissione europea.

3. La Provincia riconosce l'importanza dell'associazionismo sportivo per la realizzazione delle finalità di questa legge, individuando nell'associazionismo stesso e nel sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale le sedi privilegiate per promuovere l'accesso allo sport, i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e lo sviluppo dell'attività motoria.

4. La Provincia favorisce l'attività sportiva e motoria senza discriminazione di età, genere, nazionalità, condizione economica, abilità e condizione fisica e ne riconosce la funzione di integrazione e aggregazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

a) "attività sportiva": qualsiasi forma di attività fisica finalizzata alla pratica di una

disciplina sportiva svolta nel rispetto delle regole e dei codici di comportamento fissati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli;

- b) "attività motoria": l'attività fisica liberamente praticata per il benessere psico-fisico e per un'equilibrata crescita personale, culturale e sociale lungo tutto l'arco della vita;
- c) "talento sportivo": l'atleta capace e meritevole che dimostra particolari attitudini sportive degne di essere valorizzate e sostenute, anche perché raggiunga alti livelli di prestazioni sportive;
- d) "sport giovanile": la pratica di un'attività fisica da parte dei giovani fino a diciotto anni, che si prefigge di sviluppare, in particolare, le capacità motorie e coordinative.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sullo sport 2016".

Art. 3 *Obiettivi*

1. In attuazione dell'articolo 1 la Provincia favorisce e sostiene:

- a) la diffusione dell'attività motoria e l'attività sportiva dilettantistica;
- b) la pratica sportiva delle persone con disabilità;
- c) l'attività sportiva di alto livello, anche professionistica, e la promozione dei talenti sportivi;
- d) gli sport territoriali trentini, anche attraverso azioni di marketing turistico-territoriale;
- e) la fruibilità degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive e dei cittadini;
- f) la dotazione degli impianti sportivi, in relazione alla vocazione del territorio, e il loro miglioramento.

2. La Provincia valorizza lo sport e l'attività motoria quali fattori di crescita, di tutela della salute e di sviluppo del benessere psico-fisico, e individua quali ambiti d'intervento l'attività agonistica, quella motoria e quella rivolta a favorire lo sport per persone con disabilità, al fine di promuovere corretti stili di vita, di migliorare e mantenere le condizioni psico-fisiche della persona, e per il prolungamento dello stato di autosufficienza.

3. La Provincia realizza quanto previsto dal comma 1, in particolare attraverso: la formazione giovanile; il finanziamento di attività sportive, di manifestazioni sportive e di grandi eventi, delle attrezzature sportive, degli impianti sportivi; la prevenzione e la tutela sanitaria degli sportivi; l'aggiornamento professionale dei dirigenti sportivi e degli operatori; la ricerca scientifica e tecnologica; l'attività sportiva e motoria nelle istituzioni scolastiche e formative; la valorizzazione dei talenti sportivi; la realizzazione di studi, convegni e pubblicazioni per una cultura dell'attività sportiva; il contrasto agli illeciti sportivi e al doping.

Art. 4 *Linee guida provinciali per la promozione sportiva*

1. La Provincia adotta linee guida per lo sport per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative allo sport e all'attività motoria in ambito provinciale. Le linee guida sono definite in coerenza con il programma provinciale di sviluppo e in raccordo e coordinamento con le politiche nei settori economici, della salute, del lavoro e con il sistema educativo provinciale. Esse individuano anche le aree in cui sviluppare progetti intersettoriali, nonché quanto previsto per gli impianti dall'articolo 32, comma 2.

2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali di definizione delle linee

guida la Provincia, anche tramite incontri pubblici sul territorio, garantisce il coinvolgimento e il dialogo con la società civile e le istituzioni, attraverso una procedura di consultazione pubblica attivata sul sito istituzionale della Provincia; la consultazione si svolge per almeno trenta giorni.

3. Le linee guida per lo sport sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito il tavolo dello sport previsto dall'articolo 10 e il Consiglio delle autonomie locali; durano per la legislatura e comunque fino all'approvazione delle nuove linee guida; possono essere aggiornate, in corso di legislatura, ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità.

4. Le linee guida per lo sport sono presentate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

Art. 5

Carta dei diritti e dei doveri dello sportivo

1. La carta dei diritti e dei doveri dello sportivo, predisposta su iniziativa del tavolo dello sport e approvata dalla Giunta provinciale, sentite le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva operanti in ambito locale, contiene informazioni sui diritti e sui doveri dello sportivo per quanto attiene alla fruizione dei servizi e delle strutture sportive, all'utilizzo dei mezzi di trasporto e all'assistenza sanitaria. La carta, con particolare riferimento agli sport territoriali trentini, informa anche sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela dei luoghi d'interesse turistico, sui beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.

2. La Provincia promuove la conoscenza della carta attraverso la pubblicazione sul suo sito istituzionale, la presentazione nelle scuole e nelle manifestazioni sportive e di promozione sportiva per i giovani.

Art. 6

Cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie

1. La Provincia diffonde la cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie.

2. La Provincia concorre alle finalità previste dal comma 1, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle norme e dei regolamenti tecnici per l'impiantistica sportiva emanati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nonché delle norme per la sicurezza strutturale e delle condizioni generali di igiene e benessere ambientali degli impianti, in cui si svolgono manifestazioni o attività sportive regolate dal CONI, anche attivando specifiche misure dirette al coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni sportive e dei soggetti interessati. Nell'ambito della promozione prevista da questo comma è compresa anche la diffusione della cultura della sicurezza degli spettatori e della cittadinanza che assistono o che siano presenti durante lo svolgimento degli eventi a carattere sportivo.

3. Al fine di accrescere nei praticanti le attività sportive e motorie la consapevolezza dei rischi ad esse connessi, il tavolo dello sport previsto dall'articolo 10 elabora linee guida sui rischi, sulle buone pratiche e sulle norme comportamentali in relazione alle diverse attività sportive e motorie.

4. La Provincia, anche su proposta del tavolo, può organizzare convegni ed effettuare studi e ricerche, anche avvalendosi di esperti, per promuovere la conoscenza dei rischi connessi alle attività sportive e motorie.

5. Per i fini di questo articolo le società e le associazioni sportive possono presentare osservazioni e proposte strumentali all'attività programmata dal tavolo ai sensi del comma

3 e attuare studi, ricerche, sperimentazioni e indagini nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 17.

6. Quando tratta le tematiche disciplinate da questo articolo, il tavolo dello sport è integrato con i dirigenti delle strutture provinciali competenti, rispettivamente, in materia di protezione civile e in materia di polizia amministrativa.

Sezione II *Sport di cittadinanza per tutti*

Art. 7 *Diffusione dello sport di cittadinanza per tutti*

1. La Provincia promuove la diffusione dello sport di cittadinanza per tutti attraverso il sostegno di iniziative che favoriscono l'attività motoria praticata in forma organizzata o individuale dalle persone di ogni genere ed età, per incentivare i corretti stili di vita, per sviluppare le relazioni sociali, la formazione educativa e l'integrazione interculturale e per mantenere un adeguato stato di salute.

2. Le linee guida previste dall'articolo 4 evidenziano le strategie, gli obiettivi generali e le priorità attraverso i quali la Provincia e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze garantiscono la diffusione dello sport di cittadinanza, tenuto conto anche di quanto previsto da questa legge e in particolare dall'articolo 8.

Art. 8 *Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza*

1. Ferme restando le misure previste nell'ambito delle politiche riguardanti i settori economici, della salute, del lavoro e del sistema educativo provinciale nonché quelle definite in questa legge, la Provincia per promuovere lo sport di cittadinanza:

- a) concorre al finanziamento di progetti di promozione sportiva per i giovani, anche di durata pluriennale, presentati da federazioni sportive, da discipline associate e da enti di promozione sportiva, per favorire la crescita dei praticanti delle diverse attività motorie;
- b) promuove accordi di programma tra enti pubblici e privati diretti a individuare le misure utili per favorire:
 - 1) l'attività motoria di uomini e donne di ogni età per tutto l'arco della vita;
 - 2) la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia con l'attività sportiva;
 - 3) l'organizzazione coordinata di eventi di informazione, di sensibilizzazione e di promozione sportiva;
 - 4) il coordinamento delle iniziative proposte dalle associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio trentino e la loro diffusione.

2. La Provincia destina annualmente una quota massima del 10 per cento delle risorse di parte corrente destinate alle attività sportive per il sostegno delle iniziative previste da quest'articolo.

Sezione III
Soggetti dello sport

Art. 9
Conferenza provinciale per lo sport

1. L'assessore provinciale competente in materia di sport indice la conferenza provinciale per lo sport, alla quale sono invitati i rappresentanti delle autonomie locali, gli operatori e i lavoratori del settore sportivo, gli altri soggetti dello sport interessati e dei settori economici e sociali collegati.

2. Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al tavolo dello sport e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 10
Tavolo dello sport

1. È istituito il tavolo dello sport, quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione dello sport in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno due volte all'anno e formula proposte inerenti l'attività motoria e sportiva in particolare per incentivarne lo sviluppo, tenuto conto anche degli esiti della conferenza provinciale per lo sport. Il tavolo inoltre svolge i compiti previsti da questa legge e rilascia pareri eventualmente richiesti dalla Giunta provinciale.

2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport o un suo delegato;
- c) il presidente del comitato provinciale del CONI o un suo delegato e tre esperti designati dal comitato provinciale del CONI, di cui uno come rappresentante delle persone con disabilità che praticano attività sportive;
- d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- e) un esperto in medicina sportiva, designato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- f) i dirigenti delle strutture organizzative semplici provinciali competenti in materia di turismo, di istruzione, di salute e di finanza locale o loro delegati;
- g) un rappresentante designato dai cinque enti di promozione sportiva più rappresentativi riconosciuti dal CONI con il maggior numero di tesserati e operanti in provincia con propria sede e organismi dirigenti locali;
- h) tre rappresentanti designati dalle federazioni affiliate al CONI in ambito provinciale.

3. Il presidente del tavolo può invitare a partecipare alle singole riunioni, senza diritto di voto, esperti nelle tematiche poste all'ordine del giorno.

4. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso o gettone di presenza.

5. Svolge funzioni di segreteria per il tavolo la struttura provinciale competente in materia di sport.

6. La prima nomina del tavolo dello sport avviene entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 11

Albo delle associazioni sportive

1. Per la comprensione dell'articolazione e della dimensione del movimento sportivo trentino la Provincia, sulla base dell'elenco curato dal CONI, istituisce l'albo delle associazioni sportive con sede legale nel territorio provinciale.

2. L'iscrizione all'albo delle associazioni sportive costituisce requisito per accedere alle agevolazioni previste da questa legge.

3. Per le finalità dei capi III e IV la Provincia, con propri regolamenti, disciplina le modalità di accreditamento delle associazioni sportive, con attenzione agli aspetti legati alla formazione, professionalità e moralità di tecnici ed operatori nonché alla capacità di promuovere lo sport, in particolare per coinvolgere queste associazioni nel sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, e progettare iniziative per l'inclusione sociale dei disabili e per il superamento degli ostacoli allo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria.

Capo II

Misure per lo sport e per l'educazione all'attività motoria

Sezione I

Lo sport in Trentino

Art. 12

Sport territoriali trentini

1. Per lo sviluppo della vocazione del Trentino e del posizionamento strategico della sua offerta territoriale, consolidate nella storia, nelle tradizioni locali e nella configurazione del territorio, la Provincia individua gli sport territoriali trentini connessi alla morfologia, alla storia, alle tradizioni, alle culture e alle infrastrutture presenti sul territorio.

2. La Provincia promuove l'ideazione di progetti intersettoriali per la realizzazione degli obiettivi previsti dal comma 1, con riferimento agli sport territoriali trentini; i progetti comportano il coinvolgimento degli operatori economici locali, delle associazioni sportive, degli enti pubblici e di promozione turistica.

3. Alle associazioni che promuovono gli sport territoriali trentini sono riconosciute misure di sostegno e agevolazioni premiali.

4. La Provincia programma azioni di marketing turistico-territoriale ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), con riferimento agli sport territoriali trentini.

Art. 13

Riconoscimento del merito sportivo

1. La Provincia assegna annualmente un riconoscimento per meriti sportivi all'atleta o all'associazione trentini che si sono distinti per l'attività agonistica svolta a livello nazionale o internazionale.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport sottopone alla Giunta provinciale una terna di nominativi di atleti, segnalati dalle associazioni sportive, o di associazioni sportive, segnalate dalle rispettive federazioni.

3. Gli atleti e le associazioni sportive che hanno ricevuto il riconoscimento previsto

da quest'articolo sono iscritti nell'"albo provinciale dell'alloro dello sport trentino". Gli iscritti nell'albo sono invitati alla conferenza provinciale per lo sport.

Art. 14

Ricaduta in termini di salute e benessere psico-fisico

1. Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale prevedono misure idonee per lo sviluppo delle attività motoria e sportiva, al fine di favorire la ricaduta delle politiche di settore in termini di salute, benessere fisico e sociale.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport può formulare proposte, osservazioni o misure specifiche relative al piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).

Art. 15

Ricaduta in termini occupazionali ed economici

1. La Provincia favorisce l'organizzazione di attività o eventi sportivi, che hanno una particolare ricaduta sul territorio trentino in termini economici, occupazionali o promozionali, organizzando, collaborando e coordinando le iniziative necessarie per l'organizzazione di manifestazioni nazionali o internazionali e di raduni di squadre anche di sport diversi.

2. La Provincia favorisce e sostiene lo sviluppo di progetti e iniziative presentate dall'imprenditoria privata sportiva che dimostri la produzione di ricchezza e la ricaduta economica sul territorio trentino attraverso lo sport.

3. Il sostegno delle iniziative previste da quest'articolo è effettuato nell'ambito della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), con i criteri e le modalità disposti in attuazione di quest'ultima legge.

Art. 16

Grandi eventi sportivi

1. Per valorizzare e promuovere lo sport e il sistema turistico trentino la Provincia promuove la propria candidatura per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi di carattere europeo o mondiale in Trentino, anche in base alle proposte del tavolo dello sport.

2. In occasione della formalizzazione della candidatura la Provincia promuove un protocollo d'intesa per coordinare con i soggetti interessati, pubblici e privati, la definizione dei reciproci impegni, comprese le modalità di copertura della spesa e di organizzazione dell'evento.

Sezione II

Sostegno all'associazionismo sportivo e allo sport agonistico

Art. 17

Associazionismo sportivo

1. La Provincia sostiene la promozione e lo sviluppo dello sport attraverso il concorso al finanziamento dell'associazionismo sportivo per:

- a) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- b) la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, dello sport per la parità di genere e dello sport per la coesione sociale;
- c) l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva;
- d) l'organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo;
- e) le iniziative riguardanti l'attività giovanile e per la promozione dello sport professionistico;
- f) le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità;
- g) progetti per la crescita atletica dei talenti sportivi;
- h) l'attività sportiva a carattere dilettantistico realizzata in ambito interregionale, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle società che favoriscono la crescita dello sport in provincia di Trento e che valorizzano in prevalenza atleti trentini.

Art. 18

Attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi

1. La Provincia favorisce in particolare lo sport dilettantistico giovanile e la crescita atletica dei talenti giovanili sportivi.

2. La Provincia, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, concorre, anche con interventi pluriennali, al finanziamento di progetti tesi a favorire lo sport dilettantistico giovanile e lo sviluppo dei talenti sportivi, con particolare riguardo agli sport territoriali trentini, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 19

Sport professionistico

1. La Provincia può sostenere atleti professionisti o squadre di professionisti, anche per promuovere l'immagine del Trentino, con le modalità previste da quest'articolo e dalla legge provinciale sulla promozione turistica 2002.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, promuovendo accordi di programma con gli enti locali e soggetti pubblici e privati, per coordinare le misure e le modalità del sostegno agli atleti professionisti e alle squadre di professionisti.

3. Quest'articolo si applica anche alle squadre non professionistiche che partecipano a campionati nazionali della massima serie.

Art. 20

Contrasto degli illeciti sportivi e del doping

1. La Provincia, ispirandosi ai codici di etica sportiva adottati dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dal CONI, promuove il contrasto ai comportamenti antisportivi, compresi quelli razzisti e di bullismo, sui campi di gara e in ogni contesto, agli illeciti sportivi e al doping, attraverso le seguenti iniziative:

- a) l'organizzazione di seminari e la produzione di specifiche pubblicazioni informative, d'intesa con il CONI, con le federazioni sportive, con le discipline sportive associate e con gli enti di promozione sportiva;
- b) la prevenzione e il contrasto all'uso del doping nella pratica sportiva a ogni livello,

nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

2. Per i due anni successivi all'accertamento di frodi sportive o di violazioni delle norme antidoping la Provincia non concede gli aiuti previsti da questa legge a singoli atleti e ad associazioni sportive nelle quali sono iscritti atleti riconosciuti colpevoli di queste violazioni.

Capo III *Lo sport nella scuola*

Art. 21 *Promozione dello sport nell'organizzazione dell'attività didattica*

1. La Provincia riconosce nella scuola la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e dell'attività motoria, come occasione di confronto e di miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di tutela della salute, anche per diffondere il diritto allo sport per tutti.

2. La Provincia favorisce il coinvolgimento delle associazioni accreditate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, nell'ambito del sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e favorendo le forme di collaborazione tra scuola e associazionismo sportivo.

3. La Provincia, su richiesta degli enti locali interessati, promuove la definizione di convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi pubblici da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.

Art. 22 *Crediti formativi per risultati sportivi*

1. La Provincia individua modalità di valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per atleti-studenti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla scuola 2006. La Provincia, inoltre, promuove progetti per il coinvolgimento di insegnanti che svolgono attività di sensibilizzazione e di educazione allo sport anche in collegamento con le associazioni sportive.

Art. 23 *Borse di studio e buoni sport*

1. Ai giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico. Le borse di studio sono erogate ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale sulla scuola 2006.

2. Alle associazioni sportive in cui sono iscritti gli atleti-studenti meritevoli di una borsa di studio, per l'anno solare di concessione e il successivo, è concesso un contributo, denominato buono sport, che non può essere superiore al 50 per cento della borsa di studio e dev'essere impiegato per forme di promozione o divulgazione dello sport e dell'attività motoria.

Art. 24

Sicurezza e responsabilità

1. La Provincia garantisce forme di copertura assicurativa per la tutela del personale docente per una migliore collaborazione tra le associazioni sportive e gli istituti scolastici.
2. La Giunta provinciale stabilisce i contenuti della forma assicurativa di disciplina della sicurezza e delle responsabilità tra scuola e associazioni, nonché le modalità e i criteri attuativi di quest'articolo.
3. Per garantire la sicurezza degli atleti nello svolgimento dell'attività sportiva la Giunta provinciale, anche su proposta del tavolo dello sport, individua le tipologie di attrezzature medico-sportive per le quali può essere concesso un contributo alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche e professionistiche in relazione ad obblighi imposti dalla normativa statale, nel limite massimo del 95 per cento della spesa ammessa.

Capo IV

Lo sport per la valorizzazione delle diverse abilità

Art. 25

Sport e disabilità

1. La Provincia promuove lo sport per le persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento d'integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psico-fisica.
2. La Provincia rimborsa alle associazioni sportive che avviano allo sport persone con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale le spese sostenute per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva, nei limiti e secondo quanto previsto dalla Giunta provinciale.
3. La Provincia concorre alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di loro atleti con disabilità; il concorso è riconosciuto fino al 95 per cento della spesa ammissibile.
4. La Provincia partecipa alle spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone con disabilità, con particolare attenzione alle iniziative sportive di squadra, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 26

Rimozione di ostacoli all'esercizio di attività sportive

1. La Provincia, in armonia con quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), attua i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone con disabilità.
2. La Provincia, le comunità e i comuni, ciascuno per gli impianti di propria competenza, promuovono, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone con disabilità.

Art. 27

Finanziamento di solidarietà

1. La Provincia può istituire un finanziamento di solidarietà fino all'importo di 50.000 euro, destinato al sostegno di atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell'attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Il finanziamento di solidarietà è destinato alla copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche nonché per l'acquisto di ausili, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.

Capo V

Lo sport nell'università e nella ricerca

Art. 28

L'università e lo sport

1. Per favorire l'inserimento degli studenti universitari che praticano sport agonistico la Provincia favorisce la collaborazione tra le federazioni, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e l'Università degli studi di Trento. A tal fine la Provincia promuove la definizione di un programma dell'attività sportiva con l'Università degli studi di Trento.

2. Rientrano nel programma previsto dal comma 1:

- a) la promozione e l'incremento dell'attività sportiva e dell'attività motoria per il maggior numero di studenti universitari, allo scopo di incentivarne la partecipazione alle attività promosse dall'università nel quadro di formazione globale dello studente;
- b) l'organizzazione di attività sportive, di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistiche a carattere universitario e nell'ambito delle federazioni sportive;
- c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale e internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione dei singoli.

3. Il programma dell'attività sportiva universitaria può definire anche modalità di raccordo tra atleti-studenti universitari e associazioni sportive e di supporto a favore delle associazioni sportive per:

- a) progetti d'integrazione scolastica attraverso le iniziative sportive;
- b) formazione dei dirigenti sportivi in materia di gestione contabile e sistemi di registrazione semplificati;
- c) ricerca e valorizzazione del sistema trentino dello sport e del suo rapporto con l'industria locale;
- d) progetti di collaborazione per test atletici, medico-attitudinali e collegamento con facoltà di scienze motorie.

4. La Provincia, su richiesta degli enti locali interessati, promuove la definizione di convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi dell'università da parte della comunità locale, e in particolare da parte delle associazioni sportive.

Capo VI
Gli strumenti dello sport

Sezione I
Impianti e attrezzature

Art. 29
Gestione ordinaria degli impianti

1. Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Gli enti locali possono gestire i propri impianti sportivi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 se dimostrano, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto all'affidamento previsto dal comma 1.

3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge gli enti locali adeguano la gestione dei propri impianti sportivi a quanto previsto da quest'articolo.

Art. 30
Gestione di impianti di particolare rilievo

1. Per promuovere lo sport di alto livello in Trentino la Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sostiene le spese di gestione degli impianti sportivi degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale che hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:

- a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello nazionale o internazionale;
- b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali.

2. Il comma 1 si applica anche agli impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti, per la definizione delle spese ammissibili, per la determinazione dell'entità del finanziamento e per la sua erogazione.

3. Gli interventi previsti dal comma 1 a favore degli enti locali sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.

Art. 31

Realizzazione degli impianti

1. Le comunità, nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 24 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, programmano e finanziano anche gli interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, sovracomunale e di rilevanza provinciale.

2. Nell'ambito delle linee guida provinciali per la promozione sportiva sono individuati i criteri per la dotazione del territorio di impianti sportivi di carattere provinciale funzionali allo svolgimento di grandi eventi sportivi di livello europeo o mondiale.

Art. 32

Modalità di finanziamento delle associazioni ed enti sportivi

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, per gli interventi riguardanti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, con le modalità e i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 38.

2. La costruzione di nuovi impianti è effettuata su terreni di proprietà comunale o dei quali comunque il comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 33, comma 2.

Art. 33

Pubblica utilità degli impianti sportivi

1. La concessione dei contributi per la costruzione da parte di enti pubblici di impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).

2. La concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento degli impianti sportivi comporta il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni.

Art. 34

Censimento degli impianti sportivi

1. Ogni cinque anni la Provincia effettua un censimento degli impianti sportivi. Ogni anno e con continuità aggiorna le schede degli impianti e dei compendi sportivi che, in particolare, possono consentire una programmazione territoriale degli interventi e la ricerca di un miglior rapporto tra costi di gestione e ricavi.

Sezione II
Accordi e protocolli

Art. 35

Partecipazione della Provincia a iniziative di carattere europeo

1. La Provincia può partecipare a iniziative promosse nell'ambito della collaborazione con altri territori europei o dell'arco alpino, anche per valorizzare le eccellenze sportive o individuare percorsi d'innovazione nell'ambito dello sport e dell'attività motoria. A questi fini la Provincia può aderire a programmi sportivi approvati nell'ambito della Comunità di lavoro delle regioni alpine (ARGE ALP) e del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino".

2. La Provincia, con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, può concedere contributi nei limiti massimi del 70 per cento del costo delle manifestazioni organizzate nell'ambito dei programmi previsti dal comma 1.

Art. 36

Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Sono comprese tra le spese ammissibili a contributo quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quelle per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive, quelle per lo svolgimento, anche tramite le società sportive affiliate, di attività di specializzazione agonistica.

2. Tra le spese ammissibili a contributo ai sensi del comma 1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore a venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato provinciale del CONI contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate nel territorio provinciale.

Capo VII

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 37

Clausola di salvaguardia

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questa legge che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della

Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali si applica il regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 38

Disposizioni attuative

1. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questa legge e per la gestione e concessione dei relativi finanziamenti. Stabilisce, in particolare:

- a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione di contributi e finanziamenti;
- b) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile alle agevolazioni;
- c) i criteri per la determinazione delle agevolazioni, tenendo conto anche delle risorse proprie dei soggetti beneficiari;
- d) le modalità di erogazione delle agevolazioni, se non disciplinate dalla legge;
- e) le modalità di rendicontazione delle spese.

Art. 39

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990), esclusi gli articoli 7 ter e 18 ter;
- b) articolo 12 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
- c) articolo 14 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- d) articolo 28 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- e) lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 e articolo 26 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- f) articolo 45 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- g) articolo 12 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
- h) articolo 15 della legge provinciale 9 agosto 2003, n. 16;
- i) articolo 75 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- j) articolo 56 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- k) comma 3 dell'articolo 13 e articolo 61 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- l) comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- m) articolo 71 della legge provinciale 20 dicembre 2014, n. 14.

Art. 40

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8, 12, 17, 18, 19, 23, 24, commi 1 e 2, 27, 28, 30, comma 2, 35 e 36, stimati nell'importo di due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 35.20.110 (Manifestazioni e iniziative di promozione nel settore dello sport), derivanti dall'abrogazione degli articoli 2, 2 bis, 2 ter, 3, 4 e 4 bis della legge provinciale sullo sport 1990. Le eventuali spese discrezionali derivanti

dall'applicazione dei citati articoli, nonché degli articoli 13 e 20 della presente legge, devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale), con le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

2. Dall'applicazione dell'articolo 15 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico e altri interventi).

3. Per i fini dell'articolo 24, comma 3, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 sull'unità previsionale di base 35.20.210 (Contributi in conto capitale per impianti sportivi). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi di riserva - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210).

4. Per i fini dell'articolo 25, commi 2 e 3, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 sull'unità previsionale di base 35.20.210 (Contributi in conto capitale per impianti sportivi). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi di riserva - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210).

5. Per i fini dell'articolo 25, comma 4, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 sull'unità previsionale di base 35.20.110 (Manifestazioni e iniziative di promozione nel settore dello sport). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.

6. Dall'applicazione dell'articolo 30, comma 1, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 20.5.120 (Trasferimenti ai comuni per la gestione).

7. Dall'applicazione dell'articolo 31 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 20.5.210 (Interventi in conto capitale a favore dei comuni per investimenti).

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, stimati nell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 35.20.210 (Contributi in conto capitale per impianti sportivi), derivanti dall'abrogazione degli articoli 6, 7, 7 bis, 7 quater e 18 bis della legge provinciale sullo sport 1990.

9. Dall'applicazione degli articoli 16, 21, 22 e 26 non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

10. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).